

DEPUTAZIONE SUBALPINA  
DI STORIA PATRIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TORINO

in collaborazione con la  
ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

# FRANCESCO RUFFINI (1863-1934)



Studi nel 150° della nascita

*a cura di*

GIAN SAVINO PENE VIDARI

DEPUTAZIONE SUBALPINA DI STORIA PATRIA  
TORINO - PALAZZO CARIGNANO

2017

*Roberto Mazzola*

## FRANCESCO RUFFINI ECCLESIASTICISTA

Muoverei da un interrogativo iniziale: le ragioni d'inattualità del *Corso* del '24 evidenziate da Silvio Ferrari nel 1992 in occasione della ristampa del volume di Ruffini: *Libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, continuano ad essere fondate, oppure i più recenti mutamenti politico-sociali hanno reso i paragrafi finali di quell'introduzione meno attuali, e i contenuti del *Corso*, al contrario, più rispondenti alle sfide poste dalle attuali democrazie pluraliste?

Il solo modo per provare a dare una risposta a questi interrogativi sta nel ricercare le linee portanti del modello teorico e metodologico di Ruffini. Un impianto dottrinale, quello di quest'ultimo, fondato sostanzialmente su tre principali assi: in primo luogo il diritto di libertà religiosa inteso come 'diritto pubblico soggettivo'; la presa di distanza, sotto il profilo metodologico, dalle dottrine giuridiche d'ispirazione positivista e da ogni altra forma di seduzione formalistica, ed infine, la ferrea convinzione della funzione pedagogica, e non solo informativa, del magistero universitario.

Partendo dal primo asse, emerge evidente come lo sforzo teorico di Ruffini si collochi nell'orizzonte della crisi dello Stato liberale ottocentesco. Denunciata da Alfredo Rocco e già rivelata da Vittorio Emanuele Orlando e Santi Romano, la crisi del modello liberale, anche per Ruffini andava ricercata nelle profonde trasformazioni sociali caratterizzate dalla moltiplica-

zione di gruppi sociali che, entrando in competizione con l'assetto centralistico e la rigidità funzionale dello Stato liberale, ne incrinavano la stabilità, in quanto corpi estranei capaci di minarne l'autorità e scompaginarne l'ordine strutturale e i meccanismi decisionali. In altre parole, lo Stato liberale ereditato dall'esperienza risorgimentale, in quanto costruito esclusivamente sul rapporto tra Stato e cittadino e sulla negazione dei corpi intermedi, risultava un modello politico-istituzionale troppo semplice « per governare », osserva Ferrari, « il complesso processo di formazione e di crescita dei nuovi gruppi sociali organizzati »<sup>1</sup>, e, in particolare, incapace di superare le lacerazioni prodotte dalla Questione romana<sup>2</sup>, che, evidenzia bene Scoppola, divenne per i liberali « un residuo da liquidare, [e] per i cattolici, invece, un motivo di lacerazione profonda »<sup>3</sup>, ma soprattutto significò l'esplicita manifestazione di una debolezza intrinseca dello Stato unitario, ancora in affannata ricerca di un equilibrio, difficile da raggiungere, fra il fervore di un riformatore come Ricasoli<sup>4</sup> e le più intransigenti posizioni separatiste della Sinistra. In questo senso il tacito compromesso sulla Questione romana fra Destra e Sinistra, ne era una riprova. Esso, infatti, fu voluto nell'interesse, in primo luogo della nazione, allora ancora debole e malsicura. Era infatti chiaro all'intero schieramento politico « che in un'ora in cui la Chiesa ostile preparava la sperata rivincita, non potevasi disarmare in omaggio alla libertà, e conveniva anzi vigilare alla difesa della sovranità dello Stato »<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> S. FERRARI, *Introduzione*, in F. RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subbiiettivo*, Bologna 1992, p. 20.

<sup>2</sup> Cfr. A. PIOLA, *La Questione romana nella storia e nel diritto*, Padova 1931.

<sup>3</sup> P. SCOPPOLA, *La Democrazia cristiana. Il cattolicesimo politico nell'Italia unita*. Intervista (a cura di) G. TOGNON, Roma - Bari 2006, p. 51. Si veda anche G. B. VARNIER, *Gli ultimi governi liberali e la questione romana (1918-1922)*, Milano 1976.

<sup>4</sup> Cfr. A. ACQUARONE, *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli 1972; ID., *I problemi dell'Italia unita: dal Risorgimento a Giolitti*, Firenze 1989.

<sup>5</sup> I. BONOMI, *La politica italiana da Porta Pia a Vittorio Veneto (1870-*

Le risposte dottrinali a tali sollecitazioni assunsero forme e contenuti diversi: se per Vittorio Emanuele Orlando e Alfredo Rocco la soluzione andava ricercata nel sacrificio dei diritti di libertà e degli interessi degli enti intermedi in nome del superiore interesse dello Stato, per Ruffini, così come per Santi Romano, anche se sulla base di differenti presupposti e argomentazioni, essa andava individuata al di fuori di un'opzione autoritaria. Egli respinse qualsiasi soluzione istituzionale finalizzata a subordinare gli interessi e i diritti dell'individuo a quelli del gruppo, così come non risparmiò critiche ai tentativi finalizzati alla sostituzione integrale della rappresentanza politica con quella degli interessi, « poiché » – scriveva Ruffini – « ciò segnerebbe l'avvento di un regime che non è fondato più sopra l'individuo, ma sopra il gruppo »<sup>6</sup>. Da qui la critica serrata nei confronti di ogni forma di Stato organico e la presa di distanza dalla teoria dei diritti riflessi<sup>7</sup>.

Una diversità di prospettiva, quella testimoniata dal magistero di Ruffini, che avrà non pochi riflessi sul modo di concepire la natura e la funzione del diritto ecclesiastico. Se per Scaduto, infatti, tale disciplina risultava essere il precipitato di un rigoroso processo di distinzione fra diritto canonico e diritto statale, fra storia e dogma, fra legge ecclesiastica e legge civile, e per Vittorio Emanuele Orlando il nuovo diritto ecclesiastico avrebbe dovuto svincolarsi « non solo dal diritto canonico ma anche da tutte le materie affini, come la teologia, la dommatica, la storia, la politica [...] e più specialmente dalla storia del diritto »<sup>8</sup>, per l'ecclesiasticista torinese il rifiuto di ogni forma di separazione e distinzione fra giuridico e pre-giu-

1918), Torino 1944, p. 17. Si veda a questo proposito anche C. GHISALBERTI, *Lo Stato Pontificio dal 1840 al 1870*, in *Studi in occasione del centenario. Scritti sull'amministrazione del territorio romano prima dell'Unità*, vol. 1, Milano 1970, pp. 1-11; cfr. anche S. JACINI, *La politica ecclesiastica italiana da Villafranca a Porta Pia*, Bari 1938.

<sup>6</sup> FERRARI, *op. cit.*, p. 24.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 25.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 33.

ridico, fra storia e sistema fu netta e convinta. Lo testimonia inequivocabilmente l'articolo pubblicato postumo nel '36 dal titolo *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia* pubblicato in *Scritti giuridici minori* a cura di Mario Falco, Arturo C. Jemolo e E. Ruffini, dove Ruffini evidenziava come lo studioso che si occupa di questi problemi deve fondere

«in un sistema armonico tutto quanto il diritto [...] sia, cioè, quello che proviene dalla Chiesa, come quello che proviene dallo Stato [perché] la dissociazione del diritto ecclesiastico dello Stato dal diritto canonico, toglie ad entrambe l'importanza di studio giuridico cosmopolita e, all'Italia, la possibilità di vedere la propria scienza ufficiale cooperare e misurarsi, nel campo di queste ricerche, con la produzione scientifica straniera e di avviarsi al commercio ininterrotto di concetti e di risultati con la medesima, alla stessa guisa di quanto accade per il diritto romano»<sup>9</sup>.

La concezione di diritto ecclesiastico appena descritta fa senza dubbio da incubatore ad un altro fondamentale architrave dell'impianto concettuale dell'ecclesiasticista piemontese: lo spirito antiformalista e antipositivista nell'interpretare e concepire il diritto. Un approccio, quest'ultimo, motivato dall'esigenza, propria dello storico, di scoprire le cause profonde, che per Ruffini erano quelle storiche e quelle ideali dei singoli istituti giuridici. Un retaggio che gli proveniva dai suoi maggiori: Chironi, Fusinato, Giuseppe Carle, Cesare Nani, dai quali apprese «ad orientarsi nella storia del diritto, a rivivere le istituzioni giuridiche e politiche nelle loro cause profonde e nelle loro esigenze ideali, ad esplorare, al di fuori da presupposti confessionistici ed intenti teologici, ma con rigoroso metodo scientifico, il campo degli studi ecclesiasticistici [...]»<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> F. BRETTI, *Francesco Ruffini*, Borgofranco d'Ivrea 2008, p. 29, «Quaderni di Storia e Cultura locale - Associazione "Mario Clemente" per Ricerche di Storia e Cultura locale».

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 16. Si legga anche: S. FERRARI, *La nascita del diritto ecclesiastico*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, (a cura di) G. B. VARNIER, Macerata 2011, p. 68 ss.

D'altronde fin dal momento della stesura della tesi di laurea in tema di *actio spolii*, Ruffini cercò di rompere gli schemi classici e stantii del diritto ecclesiastico di allora, considerato come « qualcosa di così antiquato e di vieto, che [c'era] da farsi dare del reazionario al solo nominarlo e da vedersi innanzi delle facce sgomente come se venisse su un odore di stantio o di sepolcro »<sup>11</sup>. La ricostruzione concettuale delle categorie concernenti i rapporti fra dimensione statale e fenomeno religioso muove dunque dallo smantellamento dell'antico binomio diritto civile-diritto canonico « che era stato consacrato nel diritto comune e che aveva successivamente marcato la modernità occidentale »<sup>12</sup>. Completato, in altri termini, il processo di unificazione nazionale, Ruffini s'interrogò e diede una risposta forte e innovativa alla domanda circa l'attualità della scienza ecclesiasticista. Lungi dall'essere disciplina anacronistica, Ruffini, insieme a Scaduto e altri, ribadì in ogni passaggio della sua opera scientifica l'attualità politico-dottrinale di tale disciplina<sup>13</sup>, rendendola protagonista nei processi di costruzione dello Stato e nel dibattito culturale del suo tempo. Egli fu testimone e al contempo attore della frattura fra il vecchio e il nuovo diritto ecclesiastico

« capace di considerare le grandi questioni del tempo, come quelle relative all'applicazione della legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico o della più tarda legge Crispi del 1890 sulle opere pie, che inizialmente sono affrontate da giuristi di diverse specializzazioni, perché non si è ancora formata una scienza ecclesiasticista italiana »<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> BRETTI, *op. cit.*, p. 17.

<sup>12</sup> G. B. VARNIER, *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticista italiana nei secoli XIX e XX*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico* cit., p. 15.

<sup>13</sup> Cfr. F. RUFFINI, *Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico*, in « Riv. It. per le Scienze Giuridiche », vol. XIII, fasc. I, par. 6, pp. 21-31. Si legga anche dello stesso autore: *L'indirizzo odierno del diritto ecclesiastico in Italia*, in *Scritti giuridici minori*, a cura di M. FALCO, A. C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano 1936, p. 53.

<sup>14</sup> VARNIER, *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticista italiana nei secoli XIX e XX* cit., p. 16.

Tuttavia in questa ricerca del nuovo risiede anche la sua ambiguità, oggi utilizzeremmo il termine modernità, sotto il profilo epistemologico. Una ricerca e uno studio fatto d'ibridazione e di contaminazioni storico-giuridiche, che agì come vero e proprio fattore dirompente in uno stagnante e epistemologicamente uniforme panorama della scienza giuridica. Un scossa, quella data da Ruffini, ben testimoniata dal confronto a distanza fra Gioele Solari e Bertola, proprio a proposito di Ruffini giurista. Se il primo ne coglieva l'importanza, negando tuttavia che fosse stato un giurista, perché non sistematico, né dogmatico, ma soprattutto lontano dai tecnicismi costruttivi e dalle sottigliezze del ragionamento giuridico secondo i classici parametri della dogmatica positivista del tempo, ben diversa la valutazione datane da Bertola. L'erede diretto della cattedra di diritto ecclesiastico torinese riteneva infatti che Ruffini, certamente non potesse essere annoverato tra i giuristi, se per tali s'intendono « i puri fabbricatori di schemi avulsi dalla realtà storica ed attuale, i cultori esclusivi di quella giurisprudenza concettuale, ammantata da quella fraseologia complicata che, più che vestire il pensiero, ne nasconde l'assenza »<sup>15</sup>. Ma se per giurista, continuava Bertola, s'intende colui che sa penetrare a fondo negli istituti abbracciando il fenomeno giuridico in una visione integrale e degli istituti mette in rilievo « forma, funzione, struttura, sviluppo con potenza d'intuizione, forza di penetrazione critica e attitudine chiarificatrice, allora bisogna ammettere che Ruffini lo è stato in sommo grado, [...] e che, a buon diritto, può essere posto nel novero dei maggiori maestri che, dopo l'Unificazione, abbiano onorato la scienza giuridica italiana »<sup>16</sup>.

Grave torto sarebbe tuttavia disgiungere il Ruffini scienziato da quello pedagogo. Al rigoroso sforzo di costruzione di un solido impianto teorico, corrispose sempre, infatti, la forte e ferrea esigenza pedagogico-educativa. Accanto alla vocazione

<sup>15</sup> BRETTI, *op. cit.*, p. 25.

<sup>16</sup> *Ibidem*.

teorica, il magistero di Ruffini fu sempre pervaso da una passione forte per l'insegnamento, da un'attenzione sincera per l'educazione etico-civica delle generazioni giovani. Prima a Pavia, poi a Genova, infine, dall'anno accademico 1899/900, a Torino, prima sulla cattedra di Storia del diritto italiano poi, a partire dal 1908, come successore di Castellari, su quella di diritto ecclesiastico, Ruffini esercitò la sua forte vocazione etico-pedagogica. Accanto alla personalità dello studioso, ha sempre vissuto ed operato, infatti, quella dell'insegnante, che non « ricerca solo per se stesso, ma anche e soprattutto per offrire agli altri, specialmente ai giovani, il frutto della propria fatica », cercando di convincere la gente colta, così scriveva nel 1901 nella Prefazione alla: *Libertà religiosa storia di un'idea*, che l'occuparsi e il discorrere di libertà religiosa « non è la più strana cosa del mondo e addirittura un vaneggiamento »<sup>17</sup>, ma un prezioso esercizio d'impegno e di testimonianza civile. Solo alla luce di ciò si spiega la sua piena dedizione agli studenti, sia durante le lezioni sia nella sua austera casa di via Principe Amedeo a Torino dove amava continuare le discussioni e le conversazioni. Emblematiche, d'altra parte, sono le parole pronunciate nel '54 nel cortile dell'Università torinese in via Po da Giuseppe Grosso in occasione dello scoprimento della statua di Ruffini. Egli sottolineò come il luogo più adatto per accogliere la sua statua non poteva che essere l'Università, e non una piazza, o un altro spazio esterno al mondo accademico, perché egli fu sempre « uomo di studio e di scuola »<sup>18</sup>.

Alla luce di quanto finora detto che risposta dare agli interrogativi iniziali? Le conclusioni di Ferrari sull'inattualità del *Corso* del 1924 sono o non ancora condivisibili? In via generale si può affermare che la fortuna/sfortuna del *Corso* di Ruffini è sempre stata direttamente proporzionale al grado di tutela voluto riconoscere dallo Stato ai diritti soggettivi di libertà

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 32.

<sup>18</sup> Cfr. G. MARTINO - G. GROSSO, *Onoranze a Francesco Ruffini*, Università di Torino, 1954, in BRETTI, *op. cit.*, nota n. 1, cap. IV, p. 35.



religiosa. Si capisce così il calo d'interesse dopo il 1929, dove l'impostazione di Ruffini venne velocemente abbandonata, a fronte, al contrario, di un riavvicinamento della filosofia di fondo del suo impianto teorico nell'immediato Dopoguerra, grazie ad un gruppo di studiosi, sia di area liberal-democratica, fra questi Jemolo, sia di estrazione cattolica, come Scavo Lombardo e Luigi De Luca. Negli anni Settanta l'avanzata del pluralismo religioso e il rafforzarsi delle confessioni religiose diverse dalla cattolica resero nuovamente obsoleto il modello individualistico di libertà religiosa, tuttavia a partire dalla fine degli anni Novanta lo scenario mutò nuovamente, questa volta a vantaggio del modello concepito da Ruffini. La preponderante dimensione soggettivistica e individualistica del diritto di libertà religiosa denunciata come limite da Ferrari, oggi risulta nuovamente in sintonia con le metamorfosi in corso all'interno del panorama religioso italiano: penso all'indebolimento della catena autoritativa fra base e gerarchia nell'ambito della comunità cristiano-cattolica; al diffondersi di forme di religiosità sincretica attraverso percorsi di fede individuali<sup>19</sup>; all'eticizzazione e individualizzazione dell'esperienza del religioso, alla rivendicazione di spazi di libertà di coscienza non condizionati da alcuna agenzia etico-morale. In altri termini Ruffini con il suo *Corso* sembra tornare attuale nella misura in cui il modello inter-istituzionale mostra i suoi limiti. Come osserva infatti la miglior dottrina insistere sulla centralità del diritto di fonte pattizia, anche solo valorizzandolo come implicito punto di riferimento della legislazione comune, provocherebbe nel giurista uno spaesamento di fronte ai nuovi bisogni ed alle nuove espressioni della soggettività religiosa.

In un contesto in così profonda trasformazione tornano ad essere così attuali le parole scritte da Ruffini nella *Prefazione* al suo *Corso*:

<sup>19</sup> Cfr. E. PACE, *Introduzione*, in *Le religioni nell'Italia che cambia. Mappe e bussole*, a cura di E. PACE, Roma 2013, p. 9 ss.

« Per lo statista moderno e per il giurista, che professi in una università pubblica questa nostra disciplina, [...] termine fondamentale del problema è l'uomo e l'assoluto rispetto della sua individualità; egli ha un diritto poziore e superiore da far valere nel litigio sopra tutte le pretese di supremazia di questo o di quell'ente, il diritto alla propria piena libertà religiosa; egli diventa il vero protagonista del dramma, nel quale gli altri attori si debbono oramai ridurre a rappresentare una Parte secondaria, e quasi solo, diremmo, assecondatrice o integratrice dell'azione principale. Il problema va quindi enunciato così: tutela della libertà religiosa dei cittadini, e va impostato per modo che gli infiniti sistemi teorici escogitati e i regimi pratici nei vari secoli [...] attuati per regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa vengano considerati e vagliati e sfruttati solo subordinatamente a quell'intento, e diremo quasi in funzione di quella tutela »<sup>20</sup>.

Come osservava Galante Garrone in un editoriale pubblicato sul quotidiano torinese nel lontano 1967 in tema di libertà religiosa, la lezione di Ruffini continua nel tempo a conservare la sua forza. Rimarrà attuale, nella misura in cui la storia degli uomini continuerà ad essere percorsa dall'intolleranza e dalla cecità ideologica e religiosa, la sua lezione, infatti « si può applicare ad ogni manifestazione della vita civile, riguardando il diritto fondamentale della condizione umana: la libertà di pensiero e di azione, che ancora ai nostri giorni è talvolta elusa se non esplicitamente negata, anche nelle Nazioni che si dicono più civili »<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> F. RUFFINI, *Prefazione*, in *Corso*, Torino 1924, pp. X-XI.

<sup>21</sup> Cfr. A. GALANTE GARRONE, *La libertà religiosa*, in « La Stampa », 8 agosto 1967.



## INDICE

COMPARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ ISTITUZIONALI . . .	pag.	7
--	------	---

## STUDI

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO Prolusione su Francesco Ruffini . . . . .	»	11
GIOVANNI BATTISTA VARNIER L'esperienza genovese di Francesco Ruffini. . . . .	»	19
GIAN SAVINO PENE VIDARI Francesco Ruffini storico del diritto. . . . .	»	35
ROBERTO MAZZOLA Francesco Ruffini ecclesiasticista . . . . .	»	69
LAURA MOSCATI Francesco Ruffini e la protezione internazionale del diritto d'autore. . . . .	»	79
MARIO DOGLIANI Ruffini storico della libertà. . . . .	»	105
ELISA MONGIANO Francesco Ruffini, maestro di libertà e antifascista, nel ricordo dei maestri del dopoguerra. . . . .	»	123

UMBERTO LEVRA	
Francesco Ruffini e la storia risorgimentale.....	» 139
ENRICO GENTA	
Francesco Ruffini senatore del Regno .....	» 167
PAOLA CASANA	
La biblioteca di Francesco Ruffini .....	» 179
MICHELE ROSBOCH	
Francesco Ruffini preside e rettore dell'Ateneo torinese .....	» 195

### SPIGOLATURE DOCUMENTARIE

1. L'uomo e i legami parentali .....	» 210
2. Dalla laurea alla cattedra e alla docenza torinese.....	» 223
3. Francesco Ruffini preside, rettore, ministro.....	» 239
4. "Ex-libris" e alcune dediche di Francesco Ruffini.....	» 246
5. Qualche documento su Francesco Ruffini antifascista .	» 249
6. La biblioteca Ruffini all'Università di Torino .....	» 257

Finito di stampare  
presso la **SASTE** s.r.l. - Stabilimento Tipografico  
Via Senatore Antonio Toselli, 13 - Tel. 0171.692487 - Cuneo  
nel mese di dicembre 2017

ISBN 978-88-97866-22-0